



ELEZIONI PER IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

AVVISO

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, riunito in data 04.09.2009 presso la sede dell'Ordine, giusta convocazione del 1 settembre 2009, avente al punto 3 dell'odg l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009/2013,

Premesso

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n° 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali";
preso atto
- che in osservanza del disposto dell'art. 3 comma 4 del dpr n° 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all'Albo n. 16261 professionisti di cui 87 sospesi per un totale di elettori attivi pari a 16174, di cui n° 15861 sono iscritti alla Sezione A e n° 313 iscritti alla Sezione B;
- che pertanto, in base all'art. 2 del dpr n° 169/2005 ed alla tabella di cui al suo allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n°14 iscritti alla Sezione A e n°1 iscritti alla Sezione B;

prende atto e conferma

che il presente avviso costituisce **l'avviso pubblico di convocazione** ex art. 3 co.3 del Dpr. 169/05 per l'esercizio del diritto di voto. *Il succitato articolo prevede che l'avviso di convocazione sia spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione per posta prioritaria, telefax, o a mezzo posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione o in considerazione che il numero degli iscritti superi i cinquecento la notizia di convocazione potrà essere pubblicata su un giornale per due volte consecutive e pertanto entro il 09 settembre 2009. L'avviso sarà altresì pubblicato entro il predetto termine sul sito www.cnappc.it.*

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI

Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 4 settembre 2009 ed inizieranno pertanto sabato 19 settembre 2009.

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell'Albo alla data del 04 settembre 2009, data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 16174, così ripartiti: n° 15861 iscritti alla Sezione A e n° 313 iscritti alla Sezione B con esclusione dei sospesi dall'esercizio della professione. Il numero dei consiglieri da eleggere è pertanto pari a 15, di cui n°14 iscritti alla Sezione A e n°1 iscritti alla Sezione B

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine in Roma - piazza Manfredo Fanti , 47 (ingresso lato via Turati) e rimarrà aperto secondo il seguente calendario:

1) prima votazione

- il primo giorno sabato 19 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il secondo giorno lunedì 21 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00

2) seconda votazione

- il primo giorno martedì 22 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il secondo giorno mercoledì 23 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il terzo giorno giovedì 24 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il quarto giorno venerdì 25 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il quinto giorno sabato 26 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il sesto giorno lunedì 28 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- il settimo giorno martedì 29 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00
- l'ottavo giorno mercoledì 30 settembre p.v. dalle ore 11.00 alle ore 19.00

3) terza votazione

- | | |
|--|--------------------------------|
| - il primo giorno giovedì 1 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il secondo giorno venerdì 2 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il terzo giorno sabato 3 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il quarto giorno lunedì 5 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il quinto giorno martedì 6 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il sesto giorno mercoledì 7 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il settimo giorno giovedì 8 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - l'ottavo giorno venerdì 9 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il nono giorno sabato 10 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |
| - il decimo giorno lunedì 12 ottobre p.v. | dalle ore 11.00 alle ore 19.00 |

4) PROCEDURE ELETTORALI

Si riporta il testo dell'art.3 del DPR 169/2005

Elezione dei consigli territoriali.

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'ideale diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per quanto sopra le candidature dovranno pervenire esclusivamente negli orari di apertura degli uffici dell'Ordine (dal lunedì al sabato dalle 09.00-13.00 e lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30) al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro le ore 13.00 di sabato 12 settembre 2009. A maggior chiarimento si precisa che in caso di coincidenza di orario tra presentazione di candidature presso la sede e di arrivo tramite fax, l'operatore di segreteria dovrà acquisire prioritariamente quelle presentate dal/i candidato/i presente/i in sede all'atto dell'apertura degli uffici e acquisire consecutivamente anche le candidature di altri iscritti eventualmente presentate dallo stesso/i con le modalità previste. Le candidature consegnate e/o pervenute via fax al di fuori dell'orario di ufficio verranno prese in considerazione dopo aver registrato le candidature consegnate a mano e per fax nell'arco dell'orario d'ufficio. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Il dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art. 38 dpr 445/2000) a ricevere le domande di candidature è la sig.ra Maria Rita Traversi (Ufficio Protocollo).

4.2) QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

Per la validità delle votazioni è necessario che:

- 1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n 5391 iscritti all'Albo;
- 2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n° 3235 iscritti all'Albo.
- 3) **LA TERZA VOTAZIONE È VALIDA CON QUALUNQUE NUMERO DI VOTANTI.**

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum nella prima e nella seconda votazione sarà data tempestiva informativa sul sito internet dell'Ordine www.architettiroma.it

4.3) VOTAZIONI

Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio dovrà quindi rinviare alla successiva votazione, che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3.

- a) Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione.
- b) Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
- c) Per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un componente del seggio.
- d) L'elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere, vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati.

